



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)




ISTITUTO COMPRESIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
COMUNI DI RIVERGARO E GOSSOLENGO
Via Roma, 19 – 29029 – RIVERGARO (PC)
Tel. 0523/958671 – Fax 0523/952492
E-mail: pcic816001@istruzione.it
Sito internet: www.icri-go.gov.it



Prot.n. 5329-A-1-F

Rivergaro, 29-10-2018

Ai Sigg.Docenti

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Al Direttore S.G.A.

A tutto il Personale ATA

Albo on line

Al sito Web

Oggetto: Disposizioni vigilanza alunni durante il cambio dell'ora e la ricreazione

PREMESSA

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

Si rende necessario rimarcare gli ambiti della responsabilità dei Docenti riguardo la sorveglianza sugli allievi nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica.

Fra gli obblighi di servizio dei Docenti, rientra quello della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati: grava principalmente su di essi, la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. La vigilanza in Istituto, pertanto dovrà essere continua e svolta diligentemente con l'attenzione massima in considerazione dell'età del minore. Si ribadiscono pertanto alcuni obblighi a cui occorrerà attenersi:

_ I Sigg. Docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 29 c.5 CCNL 2016-2018);

_ La vigilanza dovrà essere costante ed attenta durante il tempo effettivo di svolgimento delle lezioni, intervallo, spostamento delle classi, trasferimenti interni ed esterni per e dalla palestra e dai laboratori etc...

_ I Sigg. Docenti, nel cambio di classe al termine di ogni ora di lezione, affinché gli alunni non rimangano privi di sorveglianza, richiederanno il supporto del personale ausiliario al fine di garantirne la sorveglianza evitando di incorrere nella responsabilità per omessa vigilanza.

_ Durante lo svolgimento delle lezioni in classe, in palestra, nei laboratori, etc..., i Docenti sono tenuti a mettere in essere tutte le misure preventive e organizzative idonee ad evitare che gli allievi possano arrecare danni illeciti a terzi, a se stessi, alla struttura eventualmente in uso e alla struttura scolastica etc...

_ La vigilanza dei Docenti sugli alunni durante l'intervallo dovrà essere maggiore, in ragione dei maggiori rischi di eventi dannosi, repentini, imprevedibili ed improvvisi. **Durante l'intervallo il docente dopo aver consentito il ricambio dell'aria, provvederà a chiudere le finestre e ad allontanare gli alunni dalle medesime.** Si rammenta che la mancata presenza in classe del docente durante l'intervallo, comportamento che determina il venir meno dell'obbligo di sorveglianza, costituirà un'ipotesi di colpa grave in presenza di danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi. Si sottolinea che l'insegnante non sarà ritenuto responsabile solo se riuscirà a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto impedire l'evento.

_ I Sigg. Docenti, in riferimento al proprio impegno orario giornaliero, **evitano di arrivare in Istituto in ritardo e/o di attendersi nei locali della scuola.**

_ Nel rammentare, ancora, che sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni dal momento dell'affidamento fino all'uscita degli stessi a conclusione dell'attività scolastica, si rimarca che in nessun caso è ammesso che l'alunno lasci l'Istituto anticipatamente da solo o prelevato da persone non delegate e senza preventiva autorizzazione scritta dei genitori.

_ I Collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con i Docenti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

_ I Collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di accoglienza e sorveglianza nei locali della scuola, collaborano con il personale docente, in particolar modo nei momenti della giornata scolastica in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.

In particolare i Collaboratori scolastici sono tenuti a:

- Vigilare sul tragitto che va dal cancello all'entrata nell'edificio scolastico.
- Custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola, con apertura e chiusura dello stesso.
- Non lasciare incustodito il settore loro affidato compatibilmente con i rispettivi turni di presenza.
- Sorvegliare sempre, e in particolar modo durante l'intervallo, i servizi igienici.
- Avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al Regolamento di Istituto, nonché alle norme di sicurezza.

NORME COMUNI

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i professori;
- 4. durante l'intervallo/ricreazione;
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6. riguardo ai "minori diversamente abili"
- 7. durante il tragitto aula – palestra/laboratori e viceversa;

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno. Durante le lezioni non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario in un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al fiduciario di plesso e al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio. Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^a ora o successiva o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al fiduciario di plesso e al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Durante l'intervallo, che si svolge in aula, gli alunni devono mantenere un comportamento educato e corretto.

Durante l'intervallo il personale docente presente e il personale ausiliario vigilano sul comportamento degli alunni per evitare che si arrechino danni a persone o cose.

Gli alunni della scuola primaria che mangiano a scuola, si laveranno le mani prima di accedere ai locali della refezione. Tale operazione deve essere svolta prima del suono della campana delle 12.30 in modo da essere pronti per seguire l'insegnante che li accompagnerà.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione si avvieranno ai locali predisposti accompagnati dal docente.

Durante il pasto gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, tale da non arrecare fastidio e disturbo agli altri commensali.

5. LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI.

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo-ricreazione, salvo diverse disposizioni del Dirigente scolastico, è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni. I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all'uscita dall'edificio.

7. VIGILANZA SUI “MINORI DIVERSAMENTE ABILI ”

La vigilanza sui “minori diversamente abili ”, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e dal docente della classe, eventualmente in caso di necessità, dai collaboratori scolastici.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA/LABORATORIO E VICEVERSA.

Durante il tragitto aula/palestra/laboratorio e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, eventualmente coadiuvato, nell'accompagnamento della classe, da altro docente o dal personale educativo, se presente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Marica Draghi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

